

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,

indetto ai sensi:

- dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ss. mm. ed ii., che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- della LRT 2/2019 e ss. mm. ed ii.;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16.02.2026;
- della Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 16 del 29.04.2026, nonché della propria Determinazione dirigenziale n. 19 (n. gen. 621) del giorno 16.06.2026;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che a partire **dalle ore 13:00 del giorno 19.06.2026 e fino alle ore 13:00 del giorno 19.07.2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

1. residenza sul territorio uno dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino: San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti;
2. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
3. titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed

in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dall'Unione o da uno dei comuni che ne fanno parte in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

4. possesso di un'Attestazione ISEE, priva di difformità, aggiornata alla situazione anagrafica del richiedente e non scaduta al momento della presentazione della domanda, di valore non superiore a Euro 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP) e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari ad Euro 16.114,80;
5. incidenza¹ del canone di locazione pagato, al netto degli oneri accessori, sul proprio valore ISE non inferiore al 14%;
6. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,

¹ L'incidenza rappresenta il peso del canone d'affitto pagato sulla situazione reddito-patrimoniale della propria famiglia

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; l'Unione può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti 7 e 8 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
8. patrimonio mobiliare di valore non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
 9. patrimonio complessivo di valore non superiore a Euro 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7 e 8;
 10. non aver percepito altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno al pagamento dell'affitto, con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo (l'anno 2026), compresi i contributi

straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 o il contributo affitto GiovaniSi della Regione Toscana.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione di quelli previsti dai punti 2 e 3, che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di Euro 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Art. 2 – Nucleo familiare

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), recante: *“Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU”* - fatte salve le eccezioni previste dalla medesima normativa - nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

L'Amministrazione verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE.

Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi

Il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/98, non può essere cumulato con ulteriori contributi pubblici da qualsiasi ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo e riferiti al medesimo



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

intervallo di tempo. L'assenza di fruizione di tali ulteriori benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'eventuale percezione di altri benefici, compresi i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la percezione della quota B dell'Assegno di Inclusione (ADI), erogata agli utenti a titolo di sostegno al pagamento dell'affitto: pertanto l'Unione, a seguito di accertamento d'ufficio sulla percezione di detto contributo statale, opererà una automatica compensazione sul contributo dovuto ai sensi del presente Bando.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., il richiedente ricorre, in domanda, all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e delle condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00 e ss. mm. ed ii., l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, priva di difformità ed aggiornata alla situazione anagrafica del richiedente, che documenta la situazione economica del nucleo.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica di riferimento per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0", ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore; in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità

economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria

La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata tassativamente **dalle ore 13:00 del giorno 19.06.2026 e fino alle ore 13:00 del giorno 19.07.2026, esclusivamente previa compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche abitative e barriere architettoniche** dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, reperibile sul sito dell'Ente al seguente link:

<https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/contributo-affitto>

o, fisicamente, presso gli URP dei comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Le istanze, sottoscritte e datate, dovranno:

- essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, specificata più sotto;
- indicare l'indirizzo e-mail al quale l'Unione si riserva di trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando o richieste di integrazione;
- essere presentate all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino mediante una delle seguenti modalità:
 - a) con consegna all'Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza;
 - b) spedite tramite raccomandata postale a/r;
 - c) inviate a mezzo Pec all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it.

Domande pervenute con modalità diverse da quelle elencate non saranno ammissibili.

Informazioni in merito potranno essere reperite ai seguenti recapiti:

Ufficio Politiche abitative e barriere architettoniche



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Unione Comunale del Chianti Fiorentino

referente: **dott.ssa Rosa Sarti, 055 825 6267**

r.sarti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

referente: **Gianni Nencini Giubbolini, 055 80 52 387**

g.nencini@barberinotavarnelle.it

referente: **Elisa Segreti, 055 85 45 216**

e.segreti@comune.greve-in-chianti.fi.it

Ricevimento previo appuntamento telefonico.

Qualora dallo stesso richiedente siano presentate più domande verrà esaminata solo ed esclusivamente l'ultima inviata.

Affinché la domanda risulti accoglibile e completa è necessaria l'allegazione, alla domanda stessa, della seguente documentazione, in uno dei seguenti formati: PDF, JPEG, JPG.

Documentazione obbligatoria per tutti i richiedenti:

- copia di un **documento d'identità** in corso di validità;
- copia integrale del **contratto di locazione regolarmente registrato**;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto (ricevuta pagamento dell'imposta di registro) o opzione regime cedolare secca;
- copia della **ricevuta di almeno una mensilità di affitto pagata nell'anno corrente** (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile - in caso di ricevuta cartacea). La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo. Possono essere allegati anche documenti dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto equipollenti alla ricevuta cartacea (ricevute di bonifici bancari o postali, nel qual caso il bollo non è necessario).

Documentazione ulteriore, obbligatoria solo per le eventuali condizioni specifiche dichiarate in domanda:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- copia dell'eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale provvedimento di separazione giudiziale in corso;
- documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'eventuale inadeguatezza dell'alloggio

collocato entro 50 km dal comune di presentazione della domanda sul quale insistono diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT n. 2/2019 e ss. mm. ed ii.;

- copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante l'indisponibilità, per separazione o divorzio, della casa coniugale di cui si è titolari, oppure copia dell'inagibilità dell'alloggio posseduto (in questo caso la documentazione deve essere rilasciata dal Comune o da altra autorità), oppure copia dell'eventuale atto di pignoramento (nel caso di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi di valore superiore ai 25.000 € o su alloggio adeguato al nucleo e collocato entro 50 km dal comune di presentazione della domanda);
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile posseduto (per es. la visura camerale dell'attività, nel caso di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000 ed utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del nucleo);
- per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO² circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune; in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestante la capacità economica (es. dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);
- copia dell'eventuale certificato INPS di invalidità civile superiore ai 2/3 o del certificato INPS dell'handicap grave ex art. 3 L.104/92.

La compilazione parziale della domanda e/o la mancata allegazione dei documenti richiesti, nel caso in cui la carenza non risulti sanabile, comporterà l'esclusione della domanda.

Art. 7 – Criteri di selezione delle domande e attribuzione del relativo punteggio

- 2 Presente, compilabile e sottoscrivibile, in calce al modulo di domanda



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

I partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 verranno collocati in un'unica graduatoria intercomunale sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda ammessa, ottenuto sulla base dei criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultra sessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 3
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni - con età superiore a 65 anni	Punti 2 Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 8 – Formazione della graduatoria

L'Ufficio competente esaminerà le domande, verificando che siano complete ed accoglibili, e attribuirà un punteggio a ogni domanda in base ai criteri descritti all'art. 7 del presente bando. In questa fase l'ufficio potrà decidere di richiedere integrazioni documentali, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni sbagliate o incomplete tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda.

Il Responsabile dell'Ufficio Politiche per la Casa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, successivamente alla chiusura del bando, approverà la **graduatoria provvisoria** degli aventi diritto al contributo,

ordinata in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e, a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino **entro il 30.09.2026** e rimarrà pubblicata per **15 giorni**. Sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria nel termine di **10 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria stessa**. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio.

Entro e non oltre il 30.10.2026, contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Responsabile dell'Ufficio Politiche per la Casa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino **la graduatoria definitiva**.

Le graduatorie pubblicate valgono come notifica a tutti gli effetti di Legge. Quindi l'Unione **NON invierà comunicazioni personali** dell'eventuale esclusione o posizionamento in graduatoria definitiva. In armonia con la vigente normativa sulla privacy, le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, indicando solo il numero di protocollo della domanda presentata.

Sulla stampa, sul sito internet dell'Unione e dei comuni che la compongono verrà data notizia della pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva.

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 431/1998 e ss. mm. ed ii., integrate con risorse regionali e comunali.

I contributi verranno liquidati agli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine definito all'interno della graduatoria definitiva.

In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto alla riscossione dell'intero contributo teorico spettante, restando l'effettiva liquidazione subordinata all'entità delle risorse



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

annualmente disponibili.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2026**.

Art. 11 – Entità e durata del contributo

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

Il contributo teorico spettante è calcolato sulla base del rapporto canone/ISE ed è tale da ridurre l'incidenza al 14%, per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00.

Il contributo teorico spettante è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto nell'anno di riferimento (2026), calcolato in mesi interi; per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00: il contributo non sarà pertanto erogato qualora l'importo spettante fosse inferiore ad euro 200,00.

Qualora, in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo (calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione) è assegnato agli eredi, che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune o in altro Comune facente parte dell'Unione, il contributo è erogabile previa verifica, da parte dell'Unione, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune non facente parte dell'Unione è possibile erogare solo la quota di contributo

spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2026** o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana cumulate con quelle messe a disposizione dai Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, fino ad esaurimento delle stesse.

L'Amministrazione eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Pertanto, **coloro che risulteranno inseriti nella graduatoria definitiva dovranno obbligatoriamente presentare copia di tutte le ricevute di pagamento dell'affitto del 2026 all'Ufficio Protocollo del comune di presentazione della domanda, entro e non oltre il 31 gennaio 2027.** Tale termine è improrogabile, e chi non porterà tutte le ricevute entro questa data riceverà il contributo solo per i mesi relativi alle ricevute presentate. Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile (in caso di ricevuta cartacea). La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo. Saranno accolti anche documenti dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto equipollenti alla ricevuta cartacea (ricevute di bonifici bancari o postali, nel qual caso il bollo non è necessario).

Al momento della liquidazione, il contributo sarà decurtato proporzionalmente al numero di mensilità per le quali non sia stata presentata la ricevuta di pagamento dell'affitto, senza che all'Amministrazione possa essere



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

imputata alcuna responsabilità.

I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi (vedi art. 5 del presente Bando):

- nel caso di studente universitario, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto che lo ha fiscalmente a carico (es. dal genitore);
- nel caso di richiedente con ISE uguale “ZERO” o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico, come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda.

Il contributo NON potrà essere erogato su IBAN relativi a libretti postali.

In caso di morosità del conduttore (dichiarata in domanda dal medesimo), è facoltà dell’Amministrazione erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando direttamente al locatore interessato, anche tramite l’Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall’art. 11, comma 3, della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 13 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., spetta all’Amministrazione procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall’art. 316 ter del codice penale.

Art. 14 – Informativa in materia di protezione di dati personali

Con il modulo di domanda, il richiedente riceverà l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai

sensi del GDPR Reg. EU 679/2016.

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e ss. mm. ed ii., al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013 e ss. mm. ed ii., alla LRT 2/2019 e ss. mm. ed ii., nonché alle Deliberazioni GRT n. 851 del 23.06.2025 e n. 154 del 16.02.2026 ed alla propria Determinazione dirigenziale n. 19 (n. gen. 621) del giorno 16.06.2026.

Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Gilberto Macaluso, Responsabile dell’Area Politiche per la Casa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.